

INTERROGAZIONE n. 1032

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e dell'articolo 99, comma 7 del Regolamento interno

OGGETTO: *Strategia regionale in attuazione della Legge del 17 marzo 2026, n. 40 e impatto della nuova Anagrafe Digitale dei Beni Culturali sul patrimonio piemontese.*

Premesso che

- Il 14 aprile 2026 entrerà in vigore la legge del 17 marzo 2026, n. 40, recante *“Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l'istituzione del circuito «Italia in scena»”*;
- il provvedimento interviene su più piani, introducendo nuove infrastrutture informative e organizzative e affiancandole a semplificazioni operative e aggiornamenti che incidono direttamente sulle procedure e sulle soglie economiche. Con questa riforma viene istituita l'Anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di appartenenza pubblica, insieme all'Albo digitale della sussidiarietà orizzontale. Sono inoltre previste misure che rendono più semplice la gestione dei prestiti d'arte, rafforzano la competitività del mercato dell'arte e contribuiscono al potenziamento del sistema museale nazionale;

considerato che

- tra le principali novità introdotte dalla legge figura, all'articolo 2, l'inserimento nel Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 42/2004) del nuovo articolo 121-bis, dedicato all'Anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di appartenenza pubblica. L'Anagrafe, istituita presso il Ministero della cultura, raccoglie informazioni sulla natura dei beni, sulle modalità di gestione, sui livelli di qualità delle attività di valorizzazione e sul loro stato di utilizzo, includendo dati relativi ad accessibilità, efficienza ed equilibrio economico-finanziario. Un'attenzione particolare è riservata anche alla rilevazione degli immobili in disuso, con l'indicazione del loro stato di conservazione e delle possibili prospettive di recupero.

- il comma 3 dell'articolo 121- bis definisce otto categorie di dati da registrare per ciascun bene culturale. Oltre alle informazioni relative alla natura del bene, alle modalità di gestione, alla fruizione e al negozio giuridico, rientrano tra queste anche:
 - a. gli elementi necessari alla verifica dei livelli minimi di qualità delle attività di valorizzazione, con riferimento a accessibilità, efficacia, efficienza, sostenibilità economico- finanziaria e coerenza con gli obiettivi del Codice (*lettera e, comma 3, art. 121 - bis*);
 - b. i dati relativi agli immobili in disuso presenti nel territorio di competenza, con indicazione di denominazione, localizzazione, proprietà, regime di tutela, ambito cronologico, stato di conservazione, ultima destinazione d'uso ed eventuali progetti di restauro o accordi di valorizzazione (*lettera f, comma 3, art. 121 - bis*);
- il comma 4 dell'articolo 121- bis stabilisce che la Regione, in quanto amministrazione pubblica rientrante nell'art. 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001, è tenuta a comunicare e aggiornare i dati relativi ai beni culturali di cui possiede la proprietà o la disponibilità, a qualunque titolo;
- il comma 5 dell'articolo 121- bis prevede infine che le procedure di funzionamento dell'Anagrafe, le metodologie di raccolta, le tipologie di dati e le modalità di accesso e pubblicazione siano definite con decreto del Ministero della cultura, da adottare entro 18 mesi dall'entrata in vigore della norma, previa intesa in Conferenza Unificata, assicurando l'interoperabilità con le banche dati statali, regionali e degli enti territoriali;

rilevato che

- accanto all'anagrafe, la legge introduce l'articolo 121-ter, che prevede un Albo digitale della sussidiarietà orizzontale, destinato a raccogliere i soggetti privati interessati alla gestione indiretta dei beni culturali pubblici. L'albo ha una funzione essenzialmente organizzativa e di trasparenza, consentendo di individuare operatori potenzialmente coinvolgibili nelle attività di valorizzazione e di garantire maggiore apertura e concorrenzialità nelle procedure;
- i requisiti, le modalità e le condizioni di candidabilità all'Albo saranno definiti con decreto del Ministero della cultura, da adottarsi entro 18 mesi, previa intesa in sede di Conferenza Unificata e sentite AGCM e ANAC;

evidenziato come

- entro 24 mesi dall'entrata in vigore della legge, sulla base dei dati raccolti dall'Anagrafe digitale e con il coinvolgimento dei soggetti iscritti all'Albo, il Ministero della cultura — previa intesa in

Conferenza Unificata — dovrà definire gli obiettivi comuni e la strategia nazionale di valorizzazione denominata «*Italia in scena*».

Tutto ciò premesso e considerato

INTERROGA

l'Assessore regionale competente in materia per sapere

- quali effetti la Legge n. 40/2026 produrrà sulle politiche culturali regionali e sulla programmazione del patrimonio culturale piemontese;
- quale posizione la Regione intenda assumere in sede di Conferenza Unificata nella definizione delle procedure operative, delle metodologie di raccolta, delle tipologie di dati e delle modalità di accesso e pubblicazione dell'Anagrafe digitale dei beni culturali pubblici;
- quale sia lo stato attuale del censimento regionale dei beni culturali di proprietà o disponibilità della Regione, indicando il livello di completezza e precisando se sia già disponibile una ricognizione degli immobili in disuso, come richiesto dall'art. 121-bis, comma 3, lett. f);
- quali orientamenti la Regione intenda sostenere in Conferenza Unificata nella definizione dei requisiti e delle condizioni di candidabilità dei soggetti privati all'Albo digitale della sussidiarietà;
- quale contributo programmatico la Regione intenda portare alla definizione, in sede nazionale, degli obiettivi comuni e della strategia di valorizzazione «*Italia in scena*».